

1 aprile 2019

Categorie: **Imposte locali > IMU – Imposte locali > Rifiuti – Imposte locali > Varie**

## **Imposte e tributi locali: entro oggi le delibere comunali**

**I sindaci dovranno decidere quanto “pesare” sulle tasche dei cittadini**

*Autore: **Francesco Giuseppe Carucci***

L'art. 1 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), ha statuito col comma 169 che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Il medesimo termine è previsto anche per l'approvazione dei regolamenti che disciplinano l'applicazione dei tributi locali.

Secondo l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, più noto come Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), il termine di scadenza dell'approvazione del bilancio di previsione finanziaria è il 31 dicembre di ciascun anno con la possibilità di differimento in forza di decreto del Ministero dell'Interno d'intesa col Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per l'anno 2019, tale termine è stato prorogato in ultimo al 31 marzo dal D.M. del 25 gennaio 2019 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 28 del 2 febbraio scorso.

In virtù del principio giuridico di carattere generale secondo il quale se un termine cade in giorno festivo deve intendersi prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo, cadendo il 31 marzo di domenica, entro la data odierna gli enti locali dovranno deliberare in materia di tributi di propria competenza pena l'applicazione di nuove aliquote e tariffe con decorrenza 1° gennaio 2020.

Quest'anno tale termine è particolarmente importante in quanto potrebbe riservare sorprese ai contribuenti dal momento che l'ultima legge di bilancio ha dato nuovamente possibilità agli enti locali di elevare aliquote e tariffe ai massimi previsti dalla legge. Tale facoltà è stata sospesa dalle precedenti manovre di bilancio a partire dal periodo finanziario 2016.

Tralasciando gli altri tributi locali, col presente articolo ci proponiamo di esaminare le modalità di deliberazione e dei conseguenti adempimenti che i comuni devono osservare affinché le aliquote IMU e TASI, le tariffe TARI e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF possano trovare effettiva applicazione già a partire dall'esercizio fiscale 2019.

Infatti, se la norma di cui alla legge finanziaria 2007 è comune a tutti i tributi locali, ci sono altri adempimenti che si differenziano per ciascuno di essi e che è bene conoscere per comprendere se le nuove decisioni dei sindaci e dei consigli comunali possano già trovare applicazione nella tassazione 2019.

### ***IMU – TASI***

Per quanto riguarda la determinazione delle aliquote IMU e TASI, oltre a dover essere rispettato il predetto termine in scadenza oggi, è obbligatoria la pubblicazione da parte dei comuni dei regolamenti adottati e delle deliberazioni delle aliquote sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

La pubblicazione costituisce - ai sensi del comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 - condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote.

Al fine di ottemperare al detto obbligo, i comuni devono inserire sul sito internet delle Finanze gli atti deliberativi entro il termine del 14 ottobre di ciascun anno, termine di natura espressamente perentoria come sancito dalla legge di bilancio 2016. Il Dipartimento delle Finanze, invece, dovrà aver cura di provvedere alla pubblicazione non oltre il 28 ottobre.

Ciò significa che, anche se i consigli comunali dovessero adottare gli atti deliberativi correttamente entro la data odierna, gli stessi non potranno avere efficacia per l'anno 2019 ove non ne venga richiesta la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il predetto termine del 14 ottobre.

La perentorietà di detto termine implica che, nel caso in cui i comuni dovessero violare tale

disposizione, i contribuenti dovranno autoliquidare IMU e TASI sulle proprie consistenze immobiliari applicando le aliquote in vigore nell'anno precedente.

Se invece l'iter risulta pienamente rispettato, i cittadini dovranno versare l'acconto entro il 17 giugno (il 16 cade di domenica) corrispondendo ai comuni la metà delle imposte dovute per il 2018. Il saldo, invece, sarà versato entro il 16 dicembre calcolando l'imposta dovuta per l'intero anno secondo le nuove aliquote detraendo dall'importo ottenuto quanto già versato a giugno.

### **TARI**

Anche le tariffe della Tassa su Rifiuti che dovranno essere deliberate dai comuni entro oggi devono essere pubblicate sul portale web del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In questo caso il termine di scadenza entro il quale i comuni devono inserire sul detto sito internet l'atto deliberato è di trenta giorni dalla data ultima prevista dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. Nel caso del 2019, dunque, entro trenta giorni da oggi.

A differenza di quanto accade per IMU e TASI, tuttavia, nel caso della TARI a tale adempimento non è subordinata l'efficacia delle tariffe deliberate. Infatti l'adempimento ha finalità meramente informative e sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

### **Addizionale comunale all'IRPEF**

Anche per l'addizionale comunale scade oggi il termine entro il quale sindaci e consigli comunali sono chiamati a decidere quanto pesare sulle tasche dei cittadini con la possibilità, come si è detto, di elevare l'aliquota al massimo previsto dello 0,8%.

Analogamente a quanto avviene per IMU e TASI, le delibere, ai sensi dell'art. 14 comma 8 del D. Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia devono essere pubblicate sul sito internet del Ministero delle Finanze mediante inserimento da parte dei comuni.

Nel caso dell'addizionale comunale tale termine è fissato al 20 dicembre dell'anno di deliberazione. Nonostante il rispetto del predetto termine, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. n. 175 del 2014, l'acconto dell'imposta in questione deve essere determinato, in ogni caso, sulla base delle aliquote e dell'esenzione vigenti nell'anno precedente. E' stata eliminata, infatti, la possibilità di riscuotere già in sede di acconto l'imposta sulla base delle aliquote deliberate per il nuovo anno, che prima era riconosciuta a condizione che la delibera fosse stata pubblicata entro il 20 dicembre dell'anno precedente.

### **Conclusioni**

Il motivo per cui l'efficacia delle deliberazioni in materia di IMU-TASI e addizionale comunale all'IRPEF è subordinata alla pubblicazione sul portale web del MEF, a differenza di quanto prescritto per TARI e altri tributi comunali, è da ricercare senz'altro nel fatto che tali imposte debbano essere autoliquidate dal contribuente.

Occorre dunque che i cittadini abbiano la possibilità di conoscere, entro un congruo termine, le

decisioni prese dai consigli comunali per effettuare correttamente i calcoli.

Inoltre, occorre sottolineare che la scadenza prevista per oggi in capo ai comuni ha carattere perentorio implicando la non applicabilità di nuove aliquote e tariffe nel caso in cui vengano deliberate successivamente.

Ariguardo è d'uopo precisare che l'art. 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002 n.13, convertito in legge 24 aprile 2002 n.75, stabilisce che *“quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni, per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio”*.

Nel caso di inosservanza del termine delle deliberazioni di aliquote e tariffe, invece, nonostante si tratti di atti propedeutici obbligatoriamente allegati ai bilanci di previsione, come ha avuto modo di chiarire il Dipartimento delle Finanze con la Risoluzione n. 1/DF del 29 maggio 2017, *“in assenza di una specifica ulteriore disposizione di legge l'autorizzazione del Prefetto ad approvare il bilancio oltre il termine previsto dalla norma “non comprende, [...], il termine per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe, che trovano compiuta ed autonoma disciplina nel citato art. 1, comma 169, l. n. 296 del 2006 in materia di aliquote e tariffe”*.

**© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)